

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**(Approvato dal C.C. con atto n. 109 del 7/11/2000 e succ. modd n. 50 del 10/4/2002 e 146/08 –
“Allegato O”)**

INDICE

TITOLO I

Norme Generali

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Finalità del regolamento

Articolo 4 Criteri generali di indirizzo

Articolo 5 Competenze degli uffici comunali

Articolo 6 Esercizio dell'attività

Articolo 7 Subingresso nell'attività

Articolo 8 Determinazione degli orari e giorni di mercato

Articolo 9 Istituzione di nuovo mercato o posteggio – variazioni

Articolo 10 Durata delle concessioni

Articolo 11 Pubblicità dei prezzi

Articolo 12 Vendita a mezzo veicoli

Articolo 13 Normativa igienico sanitaria

Torna alla pagina iniziale

TITOLO II

Mercati

Articolo 14 Norme in materia di funzionamento dei mercati

Articolo 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Articolo 16 Variazioni dei posteggi per miglioria

Articolo 17 Scambi di posteggi

Articolo 18 Ampliamento dei posteggi

Articolo 19 Sospensione mercati e revoca posteggi per motivi di pubblico interesse

Articolo 20 Presenze nel mercato

Articolo 21 Localizzazione, caratteristiche e orari dei mercati

Articolo 22 Circolazione veicolare e pedonale

Articolo 23 Posteggi fuori mercato

Torna alla pagina iniziale

TITOLO III

Commercio itinerante

Articolo 24 Ambito di applicazione

Articolo 25 modalità di svolgimento

Articolo 26 limiti e divieti di esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 27 Rappresentazione cartografica

Torna alla pagina iniziale

TITOLO IV

Fiere

Articolo 28 Definizione

Articolo 29 Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

Articolo 30 presenze nella fiera

Articolo 31 Localizzazione, caratteristiche e orari

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Articolo 32 Variazione temporanea dei posteggi

Articolo 33 Concessioni temporanee

Articolo 34 Validità delle presenze

Articolo 35 Produttori agricoli

Articolo 37 Oneri economici connessi alla concessione di posteggi

Articolo 38 Sanzioni

Articolo 39 Abrogazioni

Articolo 40 Allegati

Torna alla pagina iniziale

Titolo 1

Norme generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della

Legge Regionale 7 gennaio 2000 n 1 "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale", normativa di attuazione del decreto legislativo

n.114 del 31 marzo 1998.

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori e delle imprese del commercio.

3. Il regolamento ha la medesima validità dell'intero strumento di intervento dell'apparato distributivo previsto dall'articolo 13 della Legge

regionale n. 1/2000, di cui costituisce parte integrante. Esso potrà essere aggiornato, con le stesse modalità previste per l'approvazione qualora

sopravvengano fatti e condizioni nuove che ne richiedano una revisione straordinaria e urgente.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree

pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di

qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore

autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

Torna alla pagina iniziale

d) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio

del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

e) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata

all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione

di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi :

f) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso documentato urbanistico, costruito appositamente per il

commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;

g) g) per il mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui

quali si alterna con altre attività cittadine;

h) h) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la

disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che un operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

j) j) per presenze effettive, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività ;

k) k) per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio, per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza, per gli operatori itineranti;

l) per migioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;

Torna alla pagina iniziale

m) m) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;

n) n) per posteggio riservato, il posteggio riservato ai produttori agricoli;

o) o) per produttori agricoli, i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi;

p) p) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare nei quali può essere esercitata l'attività commerciale;

q) q) per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

r) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

s) per attività stagionali, quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni , che può comprendere anche periodi di anni diversi.

Torna alla pagina iniziale

Art. 3 - Finalità del regolamento

Il presente regolamento, quale parte integrante dello strumento comunale di intervento per l'apparato distributivo di cui all'articolo 13 della Legge

Regionale n. 1/2000, persegue le seguenti finalità:

a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell'utenza;

b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci;

e) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;

d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;

e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale;

f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Torna alla pagina iniziale

Art. 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche allo scopo di riqualificare il tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate del territorio;
- b) favorire il miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti negli insediamenti commerciali su aree pubbliche, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del comparto;
- c) e) assicurare il principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- d) riqualificare il territorio anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- f) assicurare un sistema di partecipazione e di osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su Aree pubbliche devono indicare:

- a) le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
Torna alla pagina iniziale
- b) i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano;
- c) i vincoli di natura urbanistica ed, in particolare, quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico - sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Art. 5 - Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spettano all'Amministrazione comunale, che le esercita attraverso il Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive, cui collaborerà il Settore di Polizia Municipale per tutto quanto concerne le funzioni di vigilanza.

2. Il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio è responsabile di tutta l'attività gestionale relativa al commercio su aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù di funzioni ad Esso espressamente attribuite dal Sindaco o dal Direttore Generale. Lo stesso Dirigente si avvarrà, per l'attività in argomento, del personale previsto dalla relativa dotazione organica.

3 Il Servizio Attività Produttive del Comune curerà la tenuta di uno schedario cartaceo e/o su supporto magnetico, dal quale risultino, per ciascuna autorizzazione rilasciata:

- a) nome e cognome domicilio numero fiscale e partita IVA del titolare dell'autorizzazione
- b) numero e tipologia dell'autorizzazione
- c) numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d) estremi della concessione del posteggio, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e) settori merceologici autorizzati:

Su tale schedario dovranno altresì essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (subingressi, variazione della residenza del titolare, sospensioni, revoca, decadenza, ecc.)

Torna alla pagina iniziale

Art. 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma I è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98, dal Dirigente del settore Sviluppo Economico.

3. L'autorizzazione di cui al comma I, lett.a) è rilasciata dal Dirigente citato contestualmente alla concessione di posteggio; essa abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Ogni autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui esi esercita l'attività. Nonm è possibile detenere in concessione, nello stesso mercato, più di un posteggio. Tali autorizzazioni sono rilasciate unitamente alla concessione decennale del posteggio, con le modalità di cui agli articoli 27 e 41 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2000.

4. L'autorizzazione di cui al comma I lett.b) è rilasciata dal Dirigente ai residenti del Comune, ovvero alle Società di persone che nel Comune abbiano la sede legale che ne facciano espressa richiesta e siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98.

L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago e, a norma del Comma I dell'art. 28 della legge regionale n.1/2000, è valida sull'intero territorio nazionale.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le due attività. L'abilitazione alla somministrazione dovrà risultare da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Torna alla pagina iniziale

6. Ai sensi dell'art. 32, c.6, della legge regionale n. 1/2000 l'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché spocio, familiare o dipendente. Tali soggetti devono essere indicati

nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Art. 7 - Subingresso nell'attività

1. La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.
3. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

Torna alla pagina iniziale

Ar. 8 — Determinazione degli orari e giorni di mercato

1. L'orario di esercizio del commercio su aree pubbliche è stabilito dal Sindaco, a norma dell'articolo 11 del d. lgs. n. 114/98 e con le modalità in esso stabilite.
2. Il Sindaco potrà autorizzare deroghe alla chiusura degli esercizi commerciali su aree pubbliche, nell'ambito della generale disciplina degli orari degli esercizi commerciali, sentite in proposito le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.
3. Fatta salva la vendita dei prodotti di cui al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 1 2000, non è possibile esercitare le attività di mercato in giorni domenicali e festivi. A richiesta delle Organizzazioni di categoria, il Comune potrà autorizzare lo svolgimento del mercato ricadente in giorno festivo in altra giornata laddove le condizioni di circolazione stradale o altre motivazioni di pubblico interesse non lo impediscano.
4. E' consentito nei giorni domenicali e festivi lo svolgimento di fiere-mercato specializzate in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri stampe, fiori, piante ed affini, animali, ovvero tese a valorizzare il centro storico, attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche e produttive, organizzate o patrocinate dal Comune.

Art. 9 - Istituzione di nuovo mercato o posteggio, variazioni

1. L'istituzione di un nuovo mercato, il suo trasferimento, la modifica della composizione dell'organico dei posteggi o la sua diminuzione, nonché ogni altra modifica relativa all'attività del mercato, sono disposte con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. I dati da riportare nella deliberazione e gli ulteriori adempimenti sono prescritti dagli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2000.
2. L'assegnazione di posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara, le cui modalità sono dettagliate dall'art. 41 della legge regionale n.1 del 7 gennaio 2000.

Torna alla pagina iniziale

Art. 10 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al comma 1, lettera a) del precedente articolo 6 hanno validità decennale e possono essere rinnovate. Il Dirigente del settore,

almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, invita l'interessato a presentare apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività, effettuando su di essa i dovuti accertamenti.

2. L'Amministrazione comunale, qualora decida di non procedere, alla scadenza, al rinnovo della concessione, almeno sei mesi prima e con apposita delibera di Giunta, da incarico al Dirigente del settore di provvedere in merito. Il Dirigente comunica con lettera raccomandata a.r. all'interessato i motivi che impediscono il rinnovo della concessione. In difetto di disdetta, la concessione si intende assentita per ulteriori dieci anni.

3. Nel caso l'area pubblica su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della Concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 11 - Pubblicità dei prezzi

Il commerciante su aree pubbliche è obbligato al rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi, così come disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 114/98.

Art. 12 — Vendita a mezzo veicoli

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, semprechè gli stessi siano in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. Essi dovranno essere dimensionati in modo da non occupare alcuno spazio fuori dal posteggio assegnato.

Art. 13 - Normativa igienico – sanitaria

Al commercio su aree pubbliche si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite da leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare, al commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari si applica quanto disposto dal Ministro della Sanità con propria ordinanza del 2 marzo 2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dovrà altresì essere esercitato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento comunale di igiene.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Titolo 2

Mercati

Art. 14 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l'Amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su aree pubbliche che esercitano l'attività sul mercato.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Comune rende noto il calendario degli orari di apertura e chiusura dei mercati, nonché le giornate di apertura domenicale e festiva, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a metri due, misurati nella parte più bassa.

5. Le corsie di passaggio tra le installazioni degli esercizi dei mercati di nuova istituzione non potranno essere inferiori/a metri 2,50 e tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura compresa tra m. 0,50 e m. 1,00, lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

6. I posteggi devono avere una superficie utile da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati con punti di vendita.

7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette o c.d. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo al pubblico o agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

Torna alla pagina iniziale

Art. 15 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. In ogni mercato devono essere riservati appositi posteggi ai produttori agricoli.

2. Gli assegnatari di detti posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo a mezzo di idonea documentazione, anche autocertificando

il possesso dei requisiti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59. Il Servizio Attività Produttive del Comune disporrà accertamenti atti a verificare,

oltre al possesso dei prescritti requisiti soggettivi, la reale capacità produttiva del soggetto.

3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione di posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

4. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, il posteggio, per il periodo non assegnato sarà attribuito con priorità ad altri operatori agricoli

che ne facciano richiesta ovvero in mancanza di essi, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. In entrambi i casi sarà

data priorità a coloro che vantino il più alto numero di presenze nel mercato

Torna alla pagina iniziale

Art. 16 - Variazioni dei posteggi per miglioria

1. Il Comando di Polizia Municipale è tenuto a segnalare al Servizio Attività Produttive con tempestiva periodicità, l'elenco dei posteggi liberi nei

singoli mercati. Detto Servizio entro il 31 marzo di ogni anno, emetterà un bando riservato agli operatori del mercato interessati a cambiare il proprio posteggio.

2. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 17- Scambio di posteggi

E' ammesso lo scambio di posteggi tra due operatori di uno stesso mercato o fiera purché avvenga tra posteggi localizzati nello stesso settore

merceologico di vendita e senza modifica di spazi assegnati. A tale scopo, gli interessati dovranno presentare al Comune apposita richiesta in bollo con

firma congiunta. Il Servizio Attività Produttive, verificata la regolarità della richiesta provvederà all'annotazione della variazione del posteggio

sull'autorizzazione, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

Torna alla pagina iniziale

Art. 18 - Ampliamento dei posteggi

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. I posteggi, anche se possono essere considerati funzionalmente come un'azienda unica, devono rimanere strutturalmente divisi o separati, per consentire la conservazione degli spazi operativi previsti nei mercati e nelle fiere.

Art. 19 - Sospensione mercati e revoca posteggi per motivi di pubblico interesse

1. In caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitarie o di calamità naturali, il Sindaco può disporre la sospensione immediata del mercato.

2. Il Sindaco può altresì disporre l'immediata sospensione delle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari, in caso di comprovati motivi di carattere igienico-sanitario, consentendo la prosecuzione delle attività riguardanti il settore non alimentare, sentiti in merito i competenti organi dell'ASL.

3. Può essere disposta dal Sindaco la revoca di singoli posteggi, per pubblico interesse, prevedendo contestualmente la sistemazione del titolare stesso, prioritariamente, in un posteggio eventualmente libero ubicato nello stesso mercato e, possibilmente, di pari superficie; in subordine, può essere prevista l'istituzione di un nuovo posteggio nell'ambito della stessa rea di mercato.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 20 - Presenze nel mercato

1. L'operatore su aree pubbliche deve essere presente nel posteggio all'ora di inizio delle operazioni di vendita. Dopo tale orario ed in mancanza del titolare, lo stesso è considerato assente ed il posteggio libero può essere, in conseguenza, concesso giornalmente in assegnazione temporanea, da parte del Responsabile della Pattuglia annonaria incaricata della vigilanza sul mercato, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato ed, in parità, a coloro che possiedono l'autorizzazione amministrativa di data più antica.

2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci: in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

3. Il personale del Corpo di Polizia Municipale allo scopo incaricato, provvederà ad annotare in apposito registro le presenze e le assenze di ciascun operatore nel mercato. Gli atti relativi alle presenze di mercato devono essere consultabili da parte di tutti i soggetti interessati: a tal fine, copia del registro con le presenze sarà trasmesso periodicamente, a cura della Pattuglia annonaria, al Servizio Attività Produttive.

4. L'assegnazione temporanea di cui al c. I, può essere effettuata solamente per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o del Comune e per il Mercato coperto di via Bachelet.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 21 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei mercati

Nel Comune di San Giorgio a Cremano risultano localizzati i seguenti mercati, con le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, i giorni e gli orari di svolgimento a fianco di ciascuno di essi indicati:

a) ubicazione: Via San Giorgio Vecchio – ang.Via Aldo Moro/Prolungamento Aldo Moro

istituzione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.02.1978

cadenza: settimanale

giornata di svolgimento: mercoledì

orari di svolgimento: dalle ore 07,00 alle ore 14,00

superficie complessiva del mercato:mq. 5.000

superficie complessiva dei posteggi:mq. 2484

totale posteggi:n. 137

totale posteggi scoperti :n. 137, riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) dell'articolo28, del d.lgs. n. 114/98

settore:non alimentare

b) ubicazione Via Bachelet

istituzione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.1987

cadenza: giornaliera

orari di svolgimento: dalle ore m8.00 alle ore 14.00

superficie complessiva del mercato: mq 2630

superficie complessiva dei posteggi: mq 1062

totale dei posteggi :15

totale posteggi coperti: 15, riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera a) dell'art. 28, del D.Lgs 114/98.

Settore: alimentare e non alimentare

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati: l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; i posteggi destinati al settore alimentare e non alimentare; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi; la descrizione della circolazione veicolare e pedonale, ovvero la individuazione delle specifiche aree di parcheggio degli automezzi degli operatori e del pubblico.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora premea dell'inizio dell'orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e rifiuti.

Art. 22 - Circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di svolgimento del mercato di cui alla lettera a), del comma 1 del precedente articolo 21, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari stabiliti.

2. Detta area sarà conseguentemente accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per i loro spostamenti.

3. L'accesso all'area di mercato dovrà essere resa altresì accessibile alle persone disabili, alle quali dovranno essere riservati, nelle immediate adiacenze

dei posteggi, appositi spazi per la sosta degli automezzi appositamente autorizzati.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 23 - Posteggi fuori mercato

1. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortile, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

2. Le procedure per il riconoscimento dell'area di mercato in argomento, risultano le medesime di cui al precedente articolo 9.

3. L'operatore assegnatario del posteggio di cui al comma 1 che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente ed il suo posteggio è assegnato ai soggetti e con le procedure di cui al precedente articolo 20.

L'assegnazione è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

4. Ai posteggi fuori mercato si applica la medesima disciplina dei posteggi ubicati all'interno di aree mercatali, ivi incluse le disposizioni relative alla concessione ed alla revoca degli stessi, al loro utilizzo ed alla disciplina degli orari, nonché alla circolazione veicolare e pedonale.

Titolo 3

Commercio itinerante

Art. 24 - Ambito di applicazione

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta ad apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago e, a norma del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 1/2000, è valida sull'intero territorio nazionale.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata che un'unica autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 25 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere esercitato con l'ausilio di mezzi idonei allo scopo e la mercé deve essere esposta esclusivamente su di essi. E' fatto assoluto divieto di depositare, anche per brevissimi periodi, la mercé esternamente al mezzo.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante dei prodotti alimentari è disciplinato, altresì, da apposite disposizioni normative, emanate dal Ministero della Sanità, che definiscono i requisiti dei veicoli, delle attrezzature e delle modalità di esplicazione dell'attività, nonché dal relativo

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 26 - Limiti e divieti di esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per particolari esigenze legate alla circolazione veicolare e pedonale ed allo scopo di tutelare le risorse artistiche, culturali ed ambientali del

territorio, nonché allo scopo di preservare i prodotti alimentari venduti, e' tassativamente vietato esercitare il commercio su aree pubbliche, anche in forma itinerante, nelle sottotolate arterie:

- a) Via Pittore, dall'incrocio di via Gianturco a Piazza Troisi
- b) Piazza Massimi Troisi
- e) Via Cavalli di Bronzo
- d) Via Morosini
- e) Via S. Anna
- t) Via De Lauzieres
- g) Via DeGasperi
- h) Piazza V. Emanuele II
- i) Corso Umberto I, da piazza V. Emanuele II all'incrocio con via Margherita di Savoia
- J) in tutte le altre arterie ricadenti in zona A) del vigente P.R.G.

Torna alla pagina iniziale

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse, calcolata per il percorso pedonale più breve. Lo stesso può effettuare lungo il percorso soste che non devono in ogni caso superare i 30 minuti: ciascuna sosta deve avvenire ad una distanza di almeno 200 metri da quella precedente.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.

5 del D.Lgs 114/98 salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio familiare coadiuvante o dipendente.

Art. 27 - Rappresentazione cartografica

Presso il Comando di Polizia Municipale e presso il Servizio Attività Produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale, nella quale sono evidenti le zone vietate al commercio in forma itinerante.

Torna alla pagina iniziale

Titolo 4

Fiere

Art, 28 - Definizione

Per fiera si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, ovvero indetta al fine di promuovere e valorizzare le tradizioni storiche, culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Il Comune, nel provvedimento di istituzione ed a norma del comma 13 dell'articolo 41 della legge regionale n. 1/2000, può riservare posteggi ad artigiani, nonché ai soggetti che intendono esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Il Comune può, inoltre, autorizzare la partecipazione a dette manifestazioni di soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico ed occasionale.

La Fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Il Comune, in occasione delle fiere, concede autorizzazioni temporanee limitate al periodo di svolgimento della manifestazione.

Torna alla pagina iniziale

Art. 29 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di apposito

bando di gara, con le modalità ed i criteri individuati nella deliberazione istitutiva.

2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, almeno 90 giorni prima dell'inizio della Fiera.

Torna alla pagina iniziale

Art. 30 - Presenze nella fiera

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario fissato per

l'inizio delle vendite, è considerato assente ed il posteggio libero. Lo stesso può essere concesso giornalmente in assegnazione temporanea ad

altro operatore, da parte del Responsabile della Pattuglia annonaria incaricata della vigilanza sulla fiera o da altro soggetto allo scopo individuato,

a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.

2. L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita. Entro un'ora dal termine delle vendite, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi, cose e rifiuti.

3. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione e la stessa potrà essere computata solo a

condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

4. Le presenze nella fiera saranno rilevate e registrate con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo 20.

Torna alla pagina iniziale

Art. 31 - Istituzione, localizzazione e caratteristiche delle fiere

L'istituzione di una fiera sul territorio comunale è disposta con apposita deliberazione della Giunta Municipale, anche su richiesta di consona cooperative

di operatori o associazioni di categoria, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente

rappresentative. Nella deliberazione la Giunta definirà l'organico dei posteggi, le attrezzature ed i servizi offerti al pubblico.

2 Il Comune provvederà ad individuare le aree da destinare alle fiere istituite o da istituire sul territorio, dando espresso mandato alla Giunta Municipale

di provvedere in merito in via transitoria, nell'ambito della programmazione annuale degli obiettivi approvati dal Consiglio comunale e nel rispetto della

vigente normativa urbanistica.

Titolo 5

Norme transitorie e finali

Art. 32 - Variazioni temporanee dei posteggi

Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione semprechè disposte per motivi di interesse

pubblico, per comprovata necessita o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Torna alla pagina iniziale

Art. 33 - Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:

a) in coincidenza e nell'ambito delle iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2 Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti nel progetto della manifestazione, da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Detto progetto deve tenere in debito conto, in particolare delle esigenze di viabilità, traffico ed igienico - sanitarie, ovvero di ogni altro interesse pubblico coinvolto.

Torna alla pagina iniziale

Art. 34 - Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n.1 del 10 gennaio 2000.

2 Il Servizio Attività Produttive del Comune, con la diretta collaborazione della Pattuglia Annonaria, effettuerà controlli incrociati, con cadenza almeno trimestrale, atti a verificare la rispondenza tra le graduatorie esistenti e gli effettivi operatori dei mercati e delle fiere.

Art. 35 - Produttori agricoli

1 Anche agli effetti della presente deliberazione, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del d.p.r. n. 300/1992.

2 Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell' autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.

Art. 36 - Attività stagionali

1 Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo anche se frazionato non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2 La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal Consiglio comunale.

Torna alla pagina iniziale

Art. 37 - Oneri economici connessi alla concessione dei posteggi

1 Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento, l'operatore commerciale è tenuto al pagamento della COSAP come per legge ed al canone di concessione del posteggio.

2 I canoni dei posteggi sono determinati dal Consiglio comunale, anche in maniera differenziata per ciascuna tipologia di posteggio, tra quelli minimo e

massimo ed in relazione alla classe di appartenenza del Comune, secondo quanto fissato dall'articolo 46 della legge regionale n.1/2000.

3 Il Consiglio Comunale ridetermina annualmente i canoni di concessione di cui al presente regolamento nei tempi e forme di legge. Fino all'approvazione dei nuovi canoni, rimangono in vigore quelli precedenti.

Art. 38 - Sanzioni

1.- Le violazioni delle norme del presente regolamento sono sanzionate così come previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 114/98.

2. Il mancato pagamento entro i termini prescritti degli oneri di cui all'articolo precedente, è considerata violazione di particolare gravità e ad essa si applicano le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114/98.

3 L'utilizzo del posteggio da parte di un soggetto non autorizzato a norma di legge e del presente regolamento è considerato esercizio abusivo dell'attività commerciale e a tale violazione si applicano le sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114/98.

4 Il mancato utilizzo del posteggio da parte dell'operatore o di altra persona autorizzata a norma del presente regolamento per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare, dà luogo alla decadenza dalla concessione del posteggio ed alla revoca della relativa autorizzazione amministrativa.

[Torna alla pagina iniziale](#)

Art. 39 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 40-Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.